REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg.

Data 29/07/2023

Oggetto: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023;

L'anno duemilaventitre giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 19:00 e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/07/2023 prot. n. 8867, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Prof. Giovanni Allegra.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI 2) RAPISARDA DEBORA 3) PAGANA CARMELA 4) INCARDONA S. MARIA 5) LA MASTRA DANIELE 6) MACALUSO G. SALVATORE 7) MACALUSO NUNZIATA	X X X X X X		8) CIURCA IRMA 9) VIRZI' CONO CRISTIAN 10) PIAZZA VANESSA 11) ALBERGHINA ALESSANDRO 12) RIZZO VINCENZO	X X X	x

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: Sindaco e tutti gli Assessori in carica

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale Dott.ssa Moravia Delda

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: Alberghina A., Pagana C. e Macaluso S.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023";

Chiede la parola il Vicesindaco Dott. Giuseppe Marino, il quale relaziona in merito: "Il Governo estende la possibilità della definizione agevolata ai Comuni, che consiste nel togliere sanzioni ed interessi moratori agli accertamenti, ingiunzioni ecc. emessi al 30 giugno 2022. Si dà anche la possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 18 rate, con cadenza trimestrale, così come previsto dalla legge. Il Comune darà, altresì, la possibilità al cittadino, attraverso lo Spid, di potersi collegare da casa per controllare la situazione tributaria e quindi di mettersi in regola con i tributi locali. L'Ufficio addetto è sempre a disposizione di tutti i cittadini. Mi auguro che questo Regolamento venga approvato".

Prende la parola il **Vicepresidente Debora Rapisarda,** la quale dichiara: "La proposta vorremmo approvarla, ma pongo due domande: la prima perché non è stato inserito lo stralcio dei 1.000,00 euro delle cartelle dal 2000 al 2015, come previsto dalla stessa normativa; la seconda, nel caso venga approvata la mia proposta, chiedo se possibile inserire tale stralcio oggi in sede di Consiglio Comunale".

La Dottoressa Delda nella qualità di Responsabile Finanziario e di Vice Segretario in replica al Consigliere Rapisarda rappresenta due motivazioni principali per le quali non è possibile lo stralcio totale: la prima è che possibilmente vi sono atti interruttivi che non ne permettono lo stralcio integrale; la seconda è che quasi la totalità di questi crediti vantati dall'Ente sono sotto i 1.000 euro, pertanto lo stralcio totale ne provocherebbe un danno economico certo.

Il Consigliere Macaluso S., premesso che è certamente favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione, chiede perché non si è provveduto prima, cioè quando lo ha chiesto il gruppo di maggioranza "Forza Raddusa".

Risponde il **Vicesegretario Dott.ssa Moravia Delda**, che spiega che il D.L. è di giugno 2023 e l'Amministrazione si è subito attivata in merito.

Interviene il Vicesindaco Dott. Giuseppe Marino affermando che non si parla di stralcio totale, perché come ha già detto la Dott.ssa Delda, avremmo causato un danno erariale, considerato che questi debiti/crediti sono tutti sotto i mille euro.

Prende la parola il **Sindaco**, dicendo che il Comune non può stralciare in *toto* questi debiti, perché ciò causerebbe danno erariale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Pagana C.:** "Il Vicesindaco è stato molto chiaro e considerato che non siamo degli sprovveduti, perché capiamo il danno che si causerebbe, noi voteremo favorevolmente".

Il Presidente del Consiglio precisa che la proposta fatta dal Vicepresidente Rapisarda D. è duplice: rottamazione in toto e lo stralcio delle cartelle 2000-2015. E' legittimo stralciare queste cartelle?

La Dottoressa Delda ribadisce che non è legittimo stralciarle per le motivazioni suesposte.

Il Presidente Prof. Giovanni Allegra pone in votazione il punto, ossia l'approvazione del Regolamento, che viene approvato all'unanimità;

Consiglieri presenti e votanti: 10

Voti favorevoli: 10

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, co 2, della L.R. 44/91, che viene approvata, anch'essa, all'unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto il D.L. 34/2023, art. 17- bis;

Vista la L. n. 56/2023;

Visti gli esiti della votazione,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, composto da n. 9 articoli;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co 2, della L.R. 44/91.

Di trasmettere la presente Deliberazione al MEF;

Di dare atto che la presente deliberazione e il Regolamento, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, saranno consultabile on-line.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040 C.F. 82001950870 Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

2 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.

Data:

OGGETTO: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. N. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023.

Su proposta dell'Assessore al bilancio

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 - come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 13.04-23

Il Capo Area

(Sig. Carastro Giosuè)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 13.07.23

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché' in materia di salute e adempimenti fiscali", dispone che: "gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197";

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:
- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse
- 3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è
 dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli
 dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal

1/1/2000 al 30/06/2022, riscosse in forma diretta <u>e di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30/06/2022;</u>

ESAMINATA la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023" che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: "I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023";

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 3. di adottare lo schema di "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- 4. di autorizzare la presentazione al consiglio comunale per la sua approvazione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Presidente

Prof. Giovanni Allegra Consigliere Anziano II Vicescgretario Comunale Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda RELATA DI PUBBLICAZIONE (per 15 - 30 - 60 gg.) Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal senza opposizione e reclami. Dalla residenza municipale, lì Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Capo Area rag. Daniela Trovato Monastra rag. Daniela Trovato Monastra Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area certifica Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici (1) giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale ATTESTATO DI ESECUTIVITA' Il presente atto è divenuto esecutivo in data 29-07-2023sessendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91); essendo trascorsi 10 gg. dal , data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91) Il Vicesegretario Comunale Dalla Residenza Municipale, lì Dott.ssa Maria Filippa Moravia Del Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

^{(1) 15} gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.